

STATUTO DELLA A.G.A.P.E.

ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'associazione denominata A.G.A.P.E.

L'associazione utilizza nella propria denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione esterna, la qualificazione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in forma abbreviata "ONLUS". Nel momento in cui sarà costituito il Registro Unico degli Enti del Terzo settore l'associazione assumerà il nominativo di A.G.A.P.E. ETS (Ente del Terzo Settore) come previsto dall' art. 12 D.Lgs 3 luglio n.117.

L'associazione è di ispirazione cristiana, a carattere laico. Non può essere costituita da un numero inferiore a sette soci, persone fisiche o persone giuridiche del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Roma ed ha facoltà di istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie.

ART. 2 SCOPI


L'associazione non ha scopo di lucro e, in relazione all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, persegue in via principale le seguenti finalità di solidarietà e di utilità sociale di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n del codice del terzo settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del codice del terzo settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace (lettera v del codice del terzo settore) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i del codice del terzo settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;


Art. 3 MODALITA' DI AZIONE

Per raggiungere le proprie finalità, l'associazione, in proprio o in collaborazione con partner:

- Accompagna la crescita verso la sostenibilità dei partner italiani ed esteri che si occupano di minori, in particolare accogliendo bambini e giovani in difficoltà, e, attraverso l'autosostentamento, aiutarli a diventare donne e uomini responsabili artefici del proprio futuro ed in grado di fare la propria parte per il futuro del proprio paese. L'accompagnamento include, oltre al trasferimento di conoscenze,



[Handwritten signature]



Fausto Viminini

anche il supporto finanziario, che se pur in fase iniziale può essere assistenziale deve comunque essere funzionale allo sviluppo sostenibile.

- Utilizza gli opportuni strumenti di raccolta fondi tra i quali quelli che promuovono la sensibilizzazione e l'instaurazione di rapporti duraturi con i sostenitori come il sostegno a distanza, e il 5x1000, lasciti, donazioni e ogni altra forma prevista e che sarà introdotta.
- realizza, ristruttura o manuziona strutture e/o opere e/o fabbricati, nei paesi in cui interviene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, case famiglia, asili, scuole, laboratori professionali, strutture sanitarie, pozzi idrici ed altre opere o impianti, con particolare attenzione a favore dei bambini, giovani bisognosi e delle loro comunità di appartenenza.
- attua progetti per il sostegno della formazione scolastica superiore o universitaria per ragazzi bisognosi, per la loro formazione professionale e per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero per il sostegno di educatori volontari laici meritevoli; supporta i giovani nell'avvio di attività imprenditoriale dal business plan all'avvio vero e proprio.
- realizza attività culturali, artistiche e ricreative, pubblicazioni cartacee e on-line atte a sensibilizzare sui temi della cooperazione internazionale, del volontariato, del servizio civile universale, della legalità e della difesa non armata
- collabora per realizzare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- assicura ai sostenitori una corretta ed adeguata informazione sull'utilizzo dei fondi;
- assicura ai beneficiari la continuità dell'intervento in funzione delle disponibilità economiche dell'Associazione;
- verifica l'affidabilità e l'operato dei referenti locali impegnati a gestire gli interventi di sostegno, anche - ove possibile - attraverso affiancamento e/o visite in loco di soggetti appartenenti all'organizzazione;
- può stipulare contratti di partnership, compresi quelli di adesione ad altre associazioni nonché convenzioni, anche con Istituzioni, e soggetti italiani e stranieri;
- realizza progetti e iniziative culturali di sensibilizzazione in Italia e all'estero, promuove il servizio civile universale
- collabora con organizzazioni in Italia per realizzare progetti atti a dare risposte concrete al disagio socio-economico di minori e adulti.
- L'associazione svolge attività diverse da quelle di interesse generale in modo secondario e strumentale al raggiungimento degli scopi statutari. Attività diverse che è possibile svolgere sono: raccolte pubbliche di fondi nelle diverse modalità, raccolte fondi continuative e occasionali per corrispettivo e non, sponsorizzazioni, campagne solidali, regali solidali, partecipazione a mercatini, vendita on-line di oggetti solidali, campagne di raccolte fondi on-line, raccolta 5x1000, lasciti, erogazioni liberali, credito agevolato, fondi europei; ulteriori altre attività diverse devono essere approvate dal consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può essere proprietaria o titolare di altro diritto reale, possedere o detenere, a qualunque titolo, beni mobili o immobili.

Art. 4 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

Ai fini dell'ammissione ad essa, della scelta dei propri beneficiari e delle decisioni riguardanti gli interventi a loro favore, l'associazione non fa alcuna discriminazione per motivi di genere, età, origine etnica, lingua, religione, convinzioni o condizioni personali, essendo ispirata al principio della democraticità interna.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 5 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi degli scopi istituzionali.

Art. 6 SOCI

Possono essere soci dell'associazione, persone fisiche, o altri enti del Terzo Settore che condividendone gli scopi, ne accettano le modalità di azione e si rendono disponibili ad apportare un contributo personale utile al raggiungimento degli scopi stessi, anche in termini di capacità, competenza ed esperienza. I soci che svolgono eventuali funzioni associative ordinarie o straordinarie sono chiamati a ricoprirle in modo spontaneo e gratuito.

I professionisti che svolgono attività professionale per conto dell'associazione e sono anche soci possono essere retribuiti solo e soltanto qualora sia previsto per la realizzazione di un progetto per il quale sia stato ottenuto un finanziamento o qualora ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo sulla base di adeguate motivazioni. In nessun caso possono essere retribuiti per l'attività professionale prestata all'associazione i soci che ricoprono una delle cariche associative indicate nell'art 10.

L'adesione all'associazione si perfeziona tramite:

- la presentazione di una domanda scritta, motivata, contenente la dichiarazione della piena accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione;
- l'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, con apposita delibera, trascritta nel libro dei verbali viene poi comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

La domanda di ammissione del minore d'età è presentata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'associazione avviene solo a tempo indeterminato.



Il rigetto della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, è comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda

La qualità di socio si perde ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Art. 7 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- partecipare, con una certa continuità, alla vita associativa;



Paolo Viminini

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e secondo quanto disciplinato dal Codice Etico e dai Regolamenti interni.

- pagare la quota associativa

I soci hanno diritto di:

- voto alle assemblee ordinarie e straordinarie, ogni socio può esprimere un singolo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie e straordinarie da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Il delegato non può essere membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di controllo, Revisore dei conti o dipendente dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2372, 5° co. c.c., richiamato dall'art. 24, comma 3, CTS (v. circ. Min. Lavoro 27/12/2018, n. 20).

Il socio può partecipare all'assemblea qualora sia iscritto nel registro degli associati dell'associazione da almeno 3 mesi. (Art.24 del codice del terzo settore)

- I soci possono richiedere di partecipare all'assemblea per via telematica tramite sistemi che dotati di telecamera consentano di accertare l'identità dal socio e di esprimere il loro voto.

- esaminare i libri sociali in qualunque momento lo ritenessero opportuno facendone richiesta al Segretario.

Art.8 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

L'esclusione dalla qualità di socio per i motivi indicati dall'articolo 8 dello Statuto è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su comunicazione istruita dal Consiglio Direttivo per:

accertati motivi di incompatibilità con le finalità dell'associazione;

- ingiustificata e prolungata mancata partecipazione alla vita associativa;

- mancato versamento della quota associativa;

- altra grave violazione dell'art.7.

L'esclusione è tempestivamente comunicata per iscritto al socio, assieme alle sue motivazioni.

Salvo diversa indicazione, le dimissioni hanno effetto dalla data in cui pervengono all'associazione.

Il socio escluso può opporre le sue ragioni o regolarizzare la sua posizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. In tal caso, la decisione finale spetta comunque all'Assemblea Ordinaria ed è inappellabile, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria. L'esclusione ha effetto decorso inutilmente il termine per l'opposizione o la regolarizzazione oppure dalla comunicazione al socio della conferma dell'esclusione deliberata.

Sia le dimissioni sia l'esclusione sono annotate nel libro soci dal Segretario.

Art. 9 QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative dovute dai soci sono fissate di anno in anno con apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può invitare i volontari non soci ed i sostenitori non soci dell'associazione, a partecipare alle spese associative con un contributo da esso indicato.

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario, se nominato;
- il Tesoriere;
- l'Assemblea dei soci;
- il Revisore dei Conti
- Organi di controllo
- il Presidente onorario;

Ad eccezione del revisore dei conti, tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito e presuppongono la qualità di socio. E' consentito ai componenti degli organi sociali il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.


Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo. Dà attuazione a quanto approvato dall'Assemblea dei soci e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, di cui fa parte a tutti gli effetti, mantenendo le linee di identità dell'associazione e applicando in ciascuna decisione operativa i criteri e gli indirizzi contenuti nei documenti ufficiali, coordinando inoltre le varie attività dell'associazione, garantendo l'operatività legata alla gestione ordinaria. Firma i contratti e i mandati di pagamento.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La carica del Presidente viene rinnovata senza limiti di mandato e segue la durata ed i mandati del Consiglio Direttivo di cui è membro.

L'elenco dei candidati al ruolo di Presidente è composto da coloro che, avendone diritto, hanno segnalato all'Associazione la propria candidatura almeno 2 gg. prima dell'Assemblea. Le preferenze ottenute da nominativi non inseriti nell'elenco dei candidati sono considerate nulle. È eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti. Nel caso di parità, si procederà immediatamente a votazioni successive avendo come candidati i soli nominativi dei Soci che hanno preso il maggiore e uguale numero di preferenze. I Soci possono esprimere una sola preferenza

Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, per l'espletamento di singoli atti o funzioni, ad altri membri del Consiglio Direttivo. Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o necessario, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può costituire Commissioni Consultive ovvero tavoli di lavoro, composti da più Consiglieri, per l'espletamento di attività preparato-



The image shows two circular notary seals. The top seal is from the Notary Office of Rome, with the text 'NOTAIO IN ROMA' and 'GIANNI' visible. The bottom seal is from the Notary Office of Roma, with the text 'NOTAIO IN ROMA' and 'ALICE PINNA' visible. A handwritten signature, 'Paolo Vanni', is written vertically to the right of the seals.

rie su argomenti che richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai quali riferire al Consiglio Direttivo.

La costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di prolungata assenza o di grave impedimento i poteri del presidente sono temporaneamente esercitati dal Vicepresidente o in ultimo dal Consigliere più anziano.

Il Presidente, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo attraverso l'ordinanza presidenziale, salvo ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 12 IL VICE PRESIDENTE

Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente è assente o impossibilitato per legge a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. In caso di assenza di entrambi assume le funzioni il Consigliere più anziano.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati e devono possedere i requisiti come da art. 26 comma 3 del codice del terzo settore.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla nomina, devono provvedere all'iscrizione al RUNTS, quando istituito, secondo quanto previsto all'art. 26 comma 6 c del Codice del terzo settore o successive modifiche o integrazioni.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, tra i soci stessi sulla base delle loro candidature. I membri devono essere rappresentativi dell'equilibrio tra le attività tipiche dell'associazione di cui all'art. 2

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo ispira le proprie deliberazioni agli ideali su cui si basa l'associazione ed ha il compito e la responsabilità di determinare le linee di intervento e le strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti di solidarietà. Tali linee costituiscono la base progettuale da presentare all'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio direttivo ha inoltre la responsabilità delle decisioni operative di cui riferisce all'Assemblea ordinaria dei soci e predisporre i regolamenti interni dell'associazione nonché le loro modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, se previsto.

L'elenco dei candidati al ruolo di membro del Consiglio Direttivo, è composto da coloro che, avendone diritto, hanno segnalato all'Associazione la propria candidatura almeno 2 gg. prima dell'Assemblea. Le preferenze ottenute da nominativi non inseriti nell'elenco dei candidati sono considerate nulle. È eletto Consigliere il candidato che riceve il maggior numero di voti. Nel caso di parità, si procederà immediatamente a votazioni successive avendo come candidati i soli nominativi dei Soci che hanno preso il maggiore e uguale

numero di preferenze. I Soci possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri da nominare.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza, all'atto della votazione, della maggioranza dei membri in carica

I consiglieri hanno diritto e obbligo di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti espressi. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio

Le deliberazioni non possono essere contrarie alle norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni e comunque fino al suo rinnovo

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà dei suoi componenti o quando durante il mandato il numero dei membri sia inferiore al minimo previsto.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta per la nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, curando l'ordinaria amministrazione

Qualora vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione individuando il nuovo membro, tra i possibili candidati a Consigliere dell'assemblea precedente e/o tra nuove candidature (da ratificare alla prima assemblea utile)

I consiglieri perdono tale funzione in caso di decesso, dimissioni volontarie, in caso di conflitto di interesse e decadono in caso di grave violazione dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti interni dell'associazione.


Il Consiglio Direttivo può delegare consiglieri, soci, volontari o gruppi di lavoro e svolgere funzioni necessarie al raggiungimento degli scopi statutari, prevedendo specifiche istruzioni a cui il delegato si deve scrupolosamente attenere.

I delegati sono tenuti a relazionare e rendicontare le attività svolte al Consiglio Direttivo quando richiesto, ad accettare lo Statuto, il Regolamento interno e il Codice Etico oltre che condividere gli scopi di cui all'articolo 2.

Le sanzioni a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi amministrativi sono rubricate all'art. 91 del Codice del terzo Settore, che si intendono qui trascritte.

Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere tiene ed aggiorna la contabilità dell'associazione, riferendone al Presidente e al Consiglio Direttivo. È responsabile della conservazione della relativa documentazione. Insieme al Presidente predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei



Roberto

soci. Viene eletto, a maggioranza, in seno al Consiglio Direttivo, di cui fa parte a tutti gli effetti ed il suo parere sugli aspetti finanziari è obbligatorio. In caso di parere sfavorevole, il Consiglio Direttivo può comunque adottare delibere di spesa, indicando specificatamente le risorse necessarie a farvi fronte.

In caso di suo impedimento le sue competenze sono attribuite al Presidente.

Art. 15 – SEGRETARIO

Se nominato, il Segretario tiene ed aggiorna il libro soci e cura le comunicazioni ad essi dirette, redige i verbali dell'Associazione.

Viene eletto, a maggioranza, in seno al Consiglio Direttivo, di cui fa parte a tutti gli effetti.

Art. 16 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, formata da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi al Libro dei soci dell'associazione, è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente non meno di una volta all'anno oppure dalla metà dei soci più uno, sia mediante avviso, affisso nei locali associativi almeno 15 giorni prima, contenente la data, l'orario ed il luogo di svolgimento nonché l'ordine del giorno sia con comunicazione certa ai Soci con posta elettronica.

In prima convocazione, essa delibera validamente, ove, all'atto della votazione, siano presenti o rappresentati tramite delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Mentre in seconda convocazione, la stessa Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Gli stessi quorum rendono valida anche l'assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci, a maggioranza di voti espressi:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali sulla base delle candidature espresse;
- discute e approva il bilancio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'esclusione degli associati
- si esprime sulle iniziative intraprese e, in generale, sulle attività svolte dall'associazione;
- approva i regolamenti dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente

Art. 17 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva le modifiche statutarie, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; nel caso in cui le modifiche al presente statuto o nuovi documenti approvati lo rendano necessario, alla formale approvazione segue la decadenza dalle cariche. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i suc-

cessivi trenta per la nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, curando l'ordinaria amministrazione;

- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, ai sensi del Codice del Terzo Settore, con il voto favorevole di almeno tre quarti (da verificare il quorum secondo la legge) dei soci presenti in assemblea in seconda convocazione;

- delibera la fusione con altra associazione avente scopi simili o l'incorporazione in essa, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera validamente, ove all'atto della votazione, sia presente o rappresentato tramite delega, almeno un numero di soci corrispondente al quorum richiesto per la deliberazione da adottare.

Nell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci:

- il diritto di voto del socio minore di età, viene esercitato da un genitore o da chi ne fa le veci;

- l'eventuale delega deve essere rilasciata per iscritto ad un altro socio;

- nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci non possono essere contrarie alle norme statuarie e regolamentari.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria dei soci può essere disciplinata da apposito regolamento.

Art.18 REVISORE DEI CONTI


Qualora si superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dal Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo nomina il revisore legale dei conti che resta in carica per tutta la durata della carica del Consiglio direttivo stesso.

Il Revisore può anche non essere socio e percepire contributi economici.

Il revisore effettua il controllo dei documenti contabili ed amministrativi e redige le relazioni al bilancio consuntivo.

Il revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Per tutta la durata del suo incarico deve possedere tale requisito la cui perdita determina l'immediata decadenza del Revisore e la sua sostituzione.

L'incarico può essere revocato anche per incuria o negligenza nello svolgimento della prestazione



Allice Puglisi

Art.19 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul corretto funzionamento dell'associazione. Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art.30 Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo è composto da 3 membri effettivi e un supplente, le persone nominate devono essere scelte sulla base dell'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

I compiti dell'Organo di Controllo sono disciplinati dall'art. 30 comma 5-6-7 del del codice del terzo settore

L'organo di controllo ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo dell'Associazione. Ad essi spettano i più ampi poteri istruttori.

Le decisioni dell'organo di controllo avvengono senza alcuna formalità procedurale, devono essere motivate e sono appellabili in assemblea, una volta ratificate dall'assemblea diventano vincolanti.

Art.20 IL PRESIDENTE ONORARIO e SOCIO ONORARIO

Il Presidente Onorario o il Socio Onorario vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario o Socio Onorario occorre possedere alte qualità morali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario e il Socio Onorario, non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario e il Socio Onorario

- accettano gli articoli dello Statuto, del Regolamento interno e del codice etico;

- condividono gli scopi di cui all'articolo 2.

Art.21 CONFLITTO DI INTERESSI

Il personale e i volontari non possono utilizzare la propria posizione e le informazioni acquisite nella propria attività, in maniera tale da creare conflitto, tra i propri interessi personali e gli interessi dell'Associazione.

I soci ed i volontari dell'Associazione si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di propri parenti o conviventi che siano dipendenti dell'Associazione.

I soci con parenti o conviventi che siano dipendenti dell'Associazione non possono rivestire cariche decisionali a meno di una esplicita deroga da parte dell'Assemblea dell'Associazione.

Soci e volontari inoltre si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni che vedano coinvolte, associazioni, aziende, società con cui

dovessero avere un coinvolgimento o un interesse sia diretto che indiretto. Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli dell'Associazione e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'Associazione.

Art. 22 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI ESTERNI

I volontari non soci, che abbiano comunque contribuito al raggiungimento degli scopi istituzionali, operando spontaneamente e gratuitamente, nonché i sostenitori non soci, che abbiano erogato all'associazione un qualunque contributo economico, possono riunirsi in assemblea ed eleggere un portavoce per la partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

Tali assemblee possono svolgersi a livello locale e, se necessario, su base regionale, con il coordinamento dei referenti territoriali dell'associazione. Le convocazioni sono effettuate a cura dei promotori di ogni assemblea, almeno un mese prima dell'Assemblea ordinaria dei soci e con informativa al Consiglio Direttivo.

Il portavoce eletto può partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci, senza diritto di voto. Può comunque presentare argomenti di discussione e chiedere alla stessa di pronunciarsi su di essi.

Art. 23 ORGANIZZAZIONE

Per il raggiungimento degli scopi statuari e/o per realizzare i progetti dell'Associazione, si predilige l'utilizzo del contributo di volontari, che si fanno carico di tutti gli oneri di viaggio, assicurazione, vitto, alloggio e visto.

Ove previsto, o ove necessario, in assenza di personale volontario con specifiche competenze e professionalità o disponibilità per il necessario periodo temporale, l'associazione si può avvalere di cooperanti o altro personale che accetta volontariamente di recarsi in missione a fronte del pagamento di tutto o parte delle spese di viaggio e soggiorno da parte dell'associazione.


Il volontario che svolge le proprie attività in modo NON OCCASIONALE DEVE ESSERE ISCRITTO in apposito REGISTRO istituito presso l'associazione, (ART.17) e presta il suo servizio, sia in Italia che all'estero, per libera scelta mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico calcolato secondo la normativa sul terzo settore e successive integrazioni. (artt.16 e 33)


L'associazione può sostenere gli oneri relativi ad assicurazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, a favore dei soci, dei volontari non soci e del personale impegnato all'estero dall'associazione

Art. 24 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:



[Handwritten signature]



Pinella

- dalle quote associative;
- da contributi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici;
- da quote del gettito di tributi ad essa destinate, in base alla normativa fiscale;
- da erogazioni liberali in denaro o in natura;
- da donazioni, eredità o lasciti ricevuti;
- da proventi di attività direttamente connesse a quelle istituzionali diverse da quelle di interesse generale
- da ogni altro bene, mobile o immobile, comunque da essa acquisito, compresi i frutti naturali o civili ed i rendimenti prodotti.

Ogni contributo ricevuto dall'associazione che sia esplicitamente destinato ad un progetto o attività pianificati, è ad esso vincolato, dovendo essere integralmente utilizzato per la sua realizzazione fino alla concorrenza del costo del progetto stesso.

Le spese di gestione ed organizzazione dell'associazione, incluse quelle promozionali, per la locazione di locali utilizzati per le attività associative, per le prestazioni d'opera necessarie al suo funzionamento ed ogni altro onere gestionale-organizzativo, sono coperte tramite le quote annuali associative, offerte destinate a far fronte a tali oneri, apposite raccolte fondi, 5X1000, attività accessorie e contributi comunque non destinati ai progetti, o residui di fondi dedicati a progetti completati.

L'associazione vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi non destinati a specifici progetti o attività pianificati sono nella disponibilità dell'associazione e comunque vincolati al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto del principio solidaristico di destinazione alle realtà i cui bisogni sono più urgenti o scoperti.

Art. 25 STRUTTURE TERRITORIALI

L'associazione può costituire sedi all'estero e ampliare le proprie strutture operative, sia in Italia, sia all'estero attraverso le forme previste dalle normative locali di riferimento, per riconoscimento, per costituzione, acquisizione e/o fusione

L'associazione ETS può ricevere fondi anche dalle sedi estere.

E' prevista la formazione di gruppi di sostenitori e la designazione di referenti territoriali che favoriscano l'operatività della struttura. Ad essi possono essere delegati poteri di rappresentanza dell'associazione per fini istituzionali sul territorio di riferimento. I limiti operativi, funzionali e territoriali dei poteri conferiti ai referenti territoriali sono espressamente indicati nel relativo atto di delega.

Art. 26 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile di ciascun anno, viene redatto a cura del Segretario, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 27 SCIoglimento

L'associazione si scioglie per:

- deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci;
- altre cause previste dall'art.27 del codice civile.


In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria dei soci, designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore con scopi e principi vicini a quelli di AGAPE ETS

Art. 28 REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto, possono essere stabilite da regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Tali norme non possono essere contrarie a quelle statutarie.


Art. 29 MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente statuto possono essere modificate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e/o secondo le normative in vigore.



Paolo Vanni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO
NEI MIEI ATTI E MUNTO DELLE FIRME DI LEGGE,
COMPOSTA DA N° 18 FOGLI, CHE SI RILASCI
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
ROMA, LI 22 DIC. 2020



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "ALICE PINNA" at the top, "NOTAIO IN ROMA" on the left, and "PIANNA DI GIANNI" on the right. In the center of the seal is a five-pointed star surrounded by a decorative border.